

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Obbligo di compilazione del quadro RW anche per il fiduciario

di **Marco Bargagli**

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE)**.

Nello specifico, il contribuente **deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività** detenute all'estero nel **periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

Conformemente, [l'articolo 4 D.L. 167/1990](#) prevede che le **persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate** (ex [articolo 5 Tuir](#)) **residenti in Italia** che, nel periodo d'imposta, **detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre **redditi imponibili in Italia**, devono indicarli nella **dichiarazione annuale dei redditi**.

In merito, come anche **chiarito dalla prassi operativa**, per **attività patrimoniali** si intendono **tutti i beni detenuti all'estero da contribuenti residenti in Italia**, quali **immobili o i diritti reali immobiliari** (es. **usufrutto o nuda proprietà**) o **quote di essi** (es. **comproprietà o multiproprietà**) situati all'estero, **oggetti preziosi ed opere d'arte, imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all'estero e/o registrati in pubblici registri esteri**.

Di contro, tra le **attività finanziarie**, sono comprese quelle da cui derivano **redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, [circolare n. 1/2018](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza** volume III - parte V - capitolo 11 *"Il contrasto all'evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale"*, pag. 344 e ss.).

Gli obblighi di **indicazione nella dichiarazione dei redditi** sopra previsti **non sussistono**:

- per le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**;
- per i **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** il cui **valore massimo**

complessivo raggiunto nel **corso del periodo d'imposta** non risulta **superiore a 15.000 euro**.

Inoltre, esistono **ulteriori ipotesi** di **esonero dalla compilazione del quadro RW**, come anche precisato dalla [risoluzione 128/E/2010](#).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti, la cui **residenza fiscale in Italia** è determinata *ex lege* ovvero **in base ad accordi internazionali ratificati in Italia**, che **prestano in via continuativa attività lavorative all'estero**, **non sono soggetti all'obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi** in relazione al **conto corrente costituito all'estero** per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte ([circolare 43/E/2009](#)).

L'**esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale** permane fintanto che il **lavoratore presta la propria attività all'estero** e **viene meno al suo rientro in Italia** qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le **sudette disponibilità all'estero**.

I **lavoratori esteri** per i quali **non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione**, sono invece **tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale** ricorrendone i presupposti.

Un'ulteriore **importante questione** riguarda i soggetti che hanno la **"disponibilità di fatto"** di **somme di denaro altrui**, con il **compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare**.

Ancora l'Agenzia delle entrate, **con alcuni documenti di prassi** ([circolare 28/E/2011](#), [38/E/2013](#) e [10/E/2014](#)) ha chiarito che l'**obbligo di monitoraggio** non riguarda unicamente l'**intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o di attività di natura finanziaria detenute all'estero** ma anche colui che **ha oltrefrontiera la disponibilità "di fatto"**, anche per **interposta persona**, di **ricchezze non proprie**, con la conseguenza che, in relazione ad una **medesima attività patrimoniale o finanziaria**, l'**obbligo di dichiarazione può incombere su più soggetti**, così come l'**eventuale sanzione - in caso di violazione - può ricadere su più persone**.

Sullo specifico punto è recentemente intervenuta la suprema **Corte di cassazione**, con l'[ordinanza n. 25956/19 del 15.10.2019](#), la quale ha sancito che l'**obbligo di dichiarazione** previsto dall'[articolo 4 del richiamato D.L. 167/1990](#), riferito alla rilevazione a fini fiscali dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), riguarda **non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero**, ma anche colui che, all'estero, **abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie**, con il **compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare**.

Infatti giova ricordare che, sulla **base della ratio normativa**, rileva una **nozione onnicomprensiva di detenzione** che include anche le **situazioni di detenzione nell'interesse altrui** (*ex multis*, cfr. Corte di cassazione, [sentenze n. 16404/2015](#), [n. 26848/2014](#) e [n.](#)

[9320/2003](#)).